

INCA CGIL Veneto

giugno 2008

CGIL

Minori invalidi civili: tredicesima mensilità per l'indennità di frequenza

Minori invalidi civili

Come noto, la legge 11 ottobre 1990, n.289, ha disposto a favore degli invalidi civili o ipoacusici minori la concessione dell'indennità di frequenza stabilendo a tal fine gli stessi requisiti reddituali e lo stesso importo e sistema di perequazione automatica previsti per gli invalidi civili parziali maggiorenni ai fini dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 118/71.

Mentre l'indennità di frequenza è una prestazione a sostegno delle famiglie dei minori che frequentano centri di riabilitazione o formazione professionale, scuole pubbliche o private fin dall'asilo nido, l'assegno mensile sopperisce allo stato di bisogno economico determinato dalla riduzione della capacità lavorativa dell'invalido adulto.

Pertanto l'indennità è erogata per un tempo determinato relativo al solo periodo di frequenza di centri o scuole, l'assegno per 13 mesi l'anno.

Ciononostante, secondo la Suprema Corte *"Tale diversità non è però sufficiente, ..., a superare il richiamo della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 1, quanto all'importo dell'indennità, all'assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13. Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l'indennità non può che essere concessa anch'essa per tredici mensilità. Ovviamente il fatto che spesso l'indennità è concessa per pochi mesi, e che la stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento e termina con il mese successivo a quello di cessazione della fre-*



quenza, comporta che il più delle volte la tredicesima non sarà intera ma commisurata a tanti ratei quanti sono stati i mesi di spettanza della indennità".

Pertanto il principio di diritto sancito dalla Cassazione, garantisce che - al minore invalido che, ad esempio, per l'anno 2008 ha frequentato la scuola per 10 mesi, oltre a 10 mensilità di indennità (€246,73 mensili) - verrà liquidata anche la 13° mensilità che in questo caso avrà un importo pari ai 10/12 dell'importo mensile (€ 205,60).

Indicazioni operative

Nelle more del possibile recepimento da parte dell'Inps di quanto dettato dalla Corte di Cassazione è necessario procedere con i ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale dell'Istituto chiedendo l'applicazione della sentenza di cui trattasi nonché gli arretrati di tredicesima (nei limiti della prescrizione).

INVITIAMO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI UFFICI DI PATRONATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PIÙ IDONEE PROCEDURE NONCHÉ PER IL PATROCINIO E LA TUTELA DELLE STESSE

NOTE: Invalidi civili - l'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Requisiti necessari

- ✓ essere residente in Italia
- ✓ essere cittadini italiani o cittadini comunitari residenti da più di tre mesi in Italia, o essere iscritti sulla carta di soggiorno del genitore
- ✓ essere minore di anni 18
- ✓ frequentare, anche in modo non continuo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, il centro di formazione professionale
- ✓ essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere ipoacustico che presenta una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"
- ✓ essere privo di reddito o con un reddito non superiore a € 4.238,26 riferito all'anno 2008.

Incompatibilità

Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che:

- ✓ percepiscono l'indennità di accompagnamento
- ✓ percepiscono la speciale indennità per i ciechi parziali
- ✓ percepiscono l'indennità di comunicazione

Importo 2008: Euro 246,73 mensili

È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità (l'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti)

Frequenza di centri di riabilitazione o corsi.

La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di:

- ✓ centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilita-




PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 942 553**
- * **Mestre: 041 549 13 56**
- * **Padova: 049 894 42 90**
- * **Rovigo: 0425 377 325**
- * **Treviso: 0422 409 211**
- * **Verona: 045 867 46 29**
- * **Vicenza: 0444 564 844**



- zione e nel recupero di persone portatrici di handicap
- ✓ scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche la frequenza all'asilo dà diritto a percepire l'indennità di frequenza.

La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di frequenza deve essere inviato ogni anno alla sede INPS di competenza.

N.B.: l'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.